

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. Nr. 1380

Cavareno, 17 giugno 2016

ORDINANZA N. 39/2016

Oggetto: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree pubbliche e private. Prevenzione rischio incendi miglioramento della visibilità per la circolazione veicolare e pedonale.

IL SINDACO di CAVARENO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992; nr. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile.

Considerato che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba e eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
2. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
3. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
4. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
6. stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno, sia all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

Che con l'approssimarsi della stagione estiva, le sterpaglie oltre a creare degrado per il decoro del centro abitato possono costituire un pericolo dal punto di vista igienico sanitario e dall'insorgenza di focolai d'incendio che possono mettere a rischio abitazioni o aree boschive;

Visto che il Comune è attento a scongiurare i predetti rischi operando una periodica e continua opera di pulizia e disboscamento delle aree di propria pertinenza; ma che tali lavori risultano inefficaci se non vi è l'obbligo della pulizia anche da parte dei privati sulle aree di propria pertinenza.

Dato atto che si ritiene necessario informare i proprietari dei terreni posti nel centro abitato o prossimi ad aree boschive dove l'insorgenza di focolai di incendio può minacciare direttamente le aree boschive o le abitazioni prospicienti tali aree, dell'obbligo di operare in modo corretto e continuativo alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie o di alberi, arbusti o quant'altro possa concorrere a rendere pericolosa la circolazione veicolare e pedonale mancanza o ridotta visibilità.

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 7, 9, 14 e 29

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" e il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, numero 635;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, perché il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e s. m. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e s.m.i. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche;

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

10.è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

11.Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento), come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso d'inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente all'eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

D E M A N D A

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento e gli autorizza ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

A V V E R T E

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.).

R E N D E N O T O

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Si comunica alla:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato.
- Ufficio Gestione Strade della Provincia di Trento;
- Consorzio di Miglioramento Fondiario Cavareno
- Ufficio Tecnico comunale di Cavareno;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 numero 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).

Il Sindaco di Cavareno

Zani Gilberto

